

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

32° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1984

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi dovuti in applicazione del condono fiscale di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette» (1002)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE,	Pag. 1, 3, 4 e <i>passim</i>
BONAZZI (PCI)	10
FINOCCHIARO (PSI)	3, 4, 5 e <i>passim</i>
ORCIARI (PSI), relatore alla Commissione	2, 10
PINTUS (Sin. Ind.)	3, 7, 8 e <i>passim</i>
POLLASTRELLI (PCI)	5
SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze ..	3, 5, 6 e <i>passim</i>
TAMBRONI ARMAROLI (DC)	3, 4, 7 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 17,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi dovuti in applicazione del condono fiscale di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette» (1002)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi dovuti in applicazione del condono fiscale di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. Norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette».

Prego il senatore Orciari di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ORCIARI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1002, presentato dal Ministro delle Finanze di concerto coi Ministri del Tesoro e del Bilancio, affronta due distinte questioni, l'una relativa alla necessità di introdurre alcune specificazioni alla disciplina del condono fiscale del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito nella legge n. 516 di quell'anno; l'altra relativa all'opportunità di prorogare ulteriormente il termine entro cui va operata la soppressione di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette.

La proposta di apportare alcune integrazioni alla normativa del condono fiscale discende da due esigenze strettamente legate tra loro: chiarire la posizione del contribuente che, avendo optato per il condono, si trovi nella condizione di dover subire, in relazione al reddito dello stesso periodo, gli effetti di un accertamento divenuto definitivo, a causa della cessazione della sospensiva concessa dall'articolo 32 del decreto-legge; impedire, d'altra parte, che le difficoltà operative della amministrazione finanziaria, connesse alla grande mole di lavoro creata dal condono stesso, ed in particolare la impossibilità di operare una tempestiva individuazione delle domande invalide, si traducano in una perdita di gettito per l'erario e in un ingiusto vantaggio per taluni contribuenti.

Le sopra dette esigenze derivano dalla imperfetta formulazione del terzo comma dell'articolo 32. La norma, infatti concede una sospensiva temporanea fino al 15 marzo 1983 dei giudizi, dei termini di ricorso e di impugnativa indistintamente a tutti i contribuenti, al fine di consentire loro di valutare con calma se optare o meno per il condono; concede una sospensiva ulteriore per i giudizi relativi ai periodi di imposta per cui sia stato chiesto il condono; trascura tuttavia di prevedere una sospensiva analoga dei termini di ricorso e di impugnazione.

I contribuenti in pendenza di contenzioso che, avendo scelto successivamente la strada del condono, hanno ragionevolmente trascurato di proporre ricorsi o impugnazioni, si

vedono iscritti al ruolo tributi, essendo ormai divenuto definitivo l'accertamento, prima ancora che sia avvenuta la liquidazione del dovuto in base alla normativa del condono.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge risolve queste situazioni paradossali nell'unico modo possibile, disponendo cioè la disapplicazione del regime ordinario e l'applicazione del regime speciale della messa in ruolo previsto dall'articolo 20 quarto comma della disciplina del condono.

Più complesso pare invece il problema affrontato dal secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge. In base al regime vigente, le imposte dovute per accertamenti divenuti definitivi per il decorso dei termini, nel caso in cui le istanze di condono siano invalidate, e si debba quindi tornare al regime ordinario, dovrebbero essere iscritte in ruolo entro il 31 dicembre 1984. In altri termini, ciò significa che l'amministrazione finanziaria dovrebbe aver esaurito per quella data l'esame di tutte le domande di condono presentate, per poter tempestivamente, nel caso, operare la iscrizione a ruolo.

La soluzione proposta dal secondo comma dell'articolo 1 - uno slittamento quadriennale del termine per la iscrizione a ruolo - se per un verso scarica sul contribuente il peso della lentezza dell'Amministrazione, per l'altro tutela gli interessi del fisco, e prende atto delle obiettive difficoltà dell'Amministrazione nell'operare un sollecito spoglio delle pratiche relative al condono.

Il terzo comma dell'articolo 1 ha una portata più circoscritta dei primi due, riferendosi alle sole imposte già iscritte in ruolo al momento dell'enrata in vigore della normativa proposta.

Si accorda dunque, ad istanza del contribuente, il beneficio di una sospensione della riscossione fino al momento della liquidazione del dovuto in base alle norme del condono, equiparando in via di fatto la posizione dei contribuenti a quella prevista dal primo comma dell'articolo 1.

Un accenno appena richiede l'illustrazione dell'articolo 2. La norma esonera i contribuenti dagli interessi e le soprattasse per il tardivo versamento di quanto dovuto in base alla disciplina del condono, relativamente al periodo tra il 15 dicembre ed il 31 dicembre 1982.

L'esonero discende dalla considerazione che il ritardo nella maggior parte dei casi non era da imputarsi in quei giorni alla volontà dei contribuenti, ma alle difficoltà create da azioni di sciopero dei lavoratori bancari.

È inutile sottolineare l'urgenza di decidere su questo provvedimento, perchè il disegno di legge verrebbe meno nella sua efficacia se non venisse approvato entro brevissimo tempo, meglio se oggi stesso.

Ricordo che è pervenuto il parere favorevole della 1^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame. Tale parere contiene una riserva riguardante l'articolo 3, di cui do lettura:

Per quanto attiene specificamente il disposto di cui all'articolo 3, la Commissione fa presente che nel corso dell'esame di merito dovrà essere attentamente vagliato lo stato in cui versano, al momento presente, gli uffici distrettuali delle imposte dirette, al fine di appurare in concreto l'opportunità dell'ulteriore differimento del termine del 31 dicembre 1984, di cui al detto articolo 3.

Da ultimo, desidero aggiungere una considerazione, cioè se fosse opportuno estendere la normativa in esame anche ai versamenti IVA. Mi sorge infatti il dubbio che tale mancata estensione sia frutto di una involontaria omissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TAMBRONI ARMAROLI. Proprio riallacciandomi a quanto detto or ora dal relatore, intervengono per illustrare un emendamento con il quale propongo di aggiungere, dopo l'articolo 3, il seguente articolo:

Art. 3-bis.

«I termini per gli accertamenti e le rettifiche scadenti tra la data di entrata in vigore del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 116 e successive modificazioni, ed il dicembre 1984, sono prorogati al 31 dicembre 1986.

È altresì prorogata, sino al 31 dicembre 1986, la sospensione dei termini di prescrizio-

ne e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive, relativamente ai tributi di cui al primo comma dell'articolo 31 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, nonchè a tutte le altre tasse indirette sugli affari, comprese quelle abolite per effetto della riforma tributaria».

FINOCCHIARO. Ma la legge n. 516 non è quella delle «manette»?

TAMBRONI ARMAROLI. Sì. Essa alla fine conteneva anche il condono. Ecco perchè l'osservazione del relatore mi sembrava fondata ed ho deciso di presentare tale articolo aggiuntivo.

PINTUS. Chiedo, signor Presidente, un aggiornamento della discussione generale su questo provvedimento. In effetti questa parte del disegno di legge risponde ad un'esigenza che io stesso avevo sottolineato in una interrogazione rivolta al Ministro delle finanze, per la quale non ho ancora avuto risposta. Però, insieme con questo, vi sono altri argomenti, alcuni dei quali presuppongono un richiamo a disposizioni che non sono neppure comprese nel testo. Ad esempio, c'è il comma 68 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, che non è compreso nella documentazione che ci è stata fornita.

Per queste ragioni è necessario a mio avviso un aggiornamento.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. In riferimento alla richiesta avanzata dal senatore Pintus, vorrei fa presente che il 15 dicembre scadono termini per l'iscrizione a ruolo della liquidazione del condono. Quindi entro tale data dobbiamo approvare questo provvedimento, altrimenti scadranno i suddetti termini per circa 80.000 contribuenti che sono proprio quelli per cui tale disegno di legge è nato.

Pertanto delle due l'una: o riusciamo entro breve tempo ad approvare tale provvedimento in modo che la Direzione generale possa diramare una disposizione per le intendenze di finanza affinché queste sospendano i ruoli che

sono già pronti oppure il Governo dovrà predisporre un altro strumento legislativo.

TAMBRONI ARMAROLI. Tale provvedimento sarebbe destinato a coloro i quali, avendo avuto l'avviso di accertamento, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 516 non hanno fatto ricorso, bensì hanno presentato domanda di condono. Pertanto in questo periodo gli uffici (quelli che l'hanno potuto fare, naturalmente) hanno predisposto gli avvisi di accertamento per non far decadere i termini e hanno fatto l'iscrizione a ruolo di cui ha parlato il Sottosegretario. A questo punto potrebbe nascere un putiferio tra i contribuenti che, pur avendo fatto domanda di condono, adesso si vedono iscritti nel ruolo.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Allora è chiaro che a quel punto il Ministro dovrebbe emanare una circolare per sospendere le iscrizioni a ruolo, creando in tal modo dei problemi enormi all'amministrazione finanziaria. Di qui la necessità di approvare con urgenza questo disegno di legge; tuttavia se il rinvio fosse solo fino a domani non credo che sorgerebbero delle questioni.

FINOCCHIARO. Vorrei due chiarimenti dal sottosegretario Susi. Questo tipo di provvedimenti infatti riflette uno stato di lassismo e di tolleranza che rasenta l'insopportabilità. Le stesse motivazioni addotte dal senatore Tambroni non distruggono il fatto che con questo disegno di legge si rinvia di quattro anni l'iscrizione a ruolo delle imposte, al 31 dicembre 1988, con il beneficio, per i grossi evasori, di una evasione progressiva.

Pertanto ci troviamo da una parte ad approvare provvedimenti come il «pacchetto Visentini», nella convinzione di compiere un'opera di equità fiscale, dall'altra parte invece ai grossi evasori consentiamo un taglio netto delle imposte, a causa del processo di inflazione, che in quattro anni può anche toccare punte del 10-20 per cento del valore nominale. Non possiamo sempre cavarcela con l'espediente che gli uffici non hanno fatto in tempo a provvedere: questo provvedimento avrebbe avuto senso per gli 80.000 contribuenti se gli

uffici si fossero seriamente impegnati a compiere il loro dovere, ma questo non è avvenuto. Se il Ministero non è in grado di operare, allora dobbiamo chiedere una relazione dettagliata non sui vertici dirigenziali, ma sullo *status* del personale e della struttura in genere.

Se poi per tutti gli uffici di cui all'articolo 3 era stata disposta la soppressione, era stata disposta in base a valutazioni che si proiettavano anche nel futuro: è impensabile che un Ministro decida di falciare i suoi uffici senza rendersi conto dello stato di funzionalità delle proprie strutture in quel momento e nella prospettiva degli anni immediatamente successivi. Ora per quanto ci dice il Governo dobbiamo approvare questo disegno di legge entro il 15 dicembre o altrimenti si crea un putiferio in una certa categoria di contribuenti, facendoci di fatto anche un ricatto morale. È chiaro pertanto, che noi, appartenenti alla maggioranza, siamo tenuti ad approvare il provvedimento in esame. Però abbiamo anche il dovere, sottosegretario Susi, di sapere perché da un Ministro che si presenta custode di un estremo rigore ci vengano poi atti come questo che, a mio giudizio, finiscono con il creare uno stato di incertezza nel diritto. Infatti se c'è una scadenza fissata per legge essa va rispettata.

Ecco, vorrei questo chiarimento che non è di natura polemica, perché poi il provvedimento sarà approvato; è un chiarimento necessario per essere in grado di misurarci con noi stessi, per sapere se è legittimo un comportamento in base al quale, tre giorni prima approviamo un disegno di legge, come quello sulle evasioni predisposto dal ministro Visentini e tre giorni dopo approviamo un provvedimento come questo che premia gli evasori. Questa contraddizione può divenire anche una consuetudine, che va considerata con diffidenza.

Vorrei quindi che, nel rispondere, il Sottosegretario considerasse il senso logico e trascurasse lo spirito polemico di queste mie richieste di chiarimento.

PRESIDENTE. Forse i membri della Commissione hanno bisogno di un po' di tempo per riflettere e il Sottosegretario forse deve esami-

nare più attentamente la proposta di modifica del senatore Tambroni Armaroli.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Veramente sono pronto a rispondere ai quesiti che mi sono stati posti. Tuttavia mi rendo conto delle osservazioni fatte dal senatore Pintus.

POLLASTRELLI. A parte la decisione della Commissione circa l'ulteriore corso della discussione e dell'esame del provvedimento, vorrei rivolgere alcune domande al sottosegretario.

Vorrei innanzi tutto sapere per quali motivi si ritiene di rinviare i termini per l'iscrizione a ruolo e la riscossione delle imposte al 31 dicembre 1988, secondo quanto scritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge. Come si giustifica una proroga così lunga rispetto all'esigenza di chiudere delle partite che certo non possono rimanere ancora aperte per altri quattro anni? A tale riguardo vorrei anche conoscere le giustificazioni che stanno alla base dell'altra proroga, quella al 31 dicembre 1986, prevista all'articolo 3 dello stesso testo.

Se c'è una disfunzione nell'amministrazione finanziaria e se sono necessarie delle proroghe, come mai esse hanno una scadenza così avanti nel tempo? Questa è una dichiarazione di fallimento totale per quanto concerne lo stato dell'amministrazione finanziaria e comunque una dichiarazione irresponsabile per la durata delle proroghe concesse.

A questa domanda credo sia necessario rispondere per giustificare l'ampiezza dei termini di proroga previsti da questo provvedimento, soprattutto sulla base dello stato della finanza pubblica. Sarebbe anche interessante sapere quanti miliardi dovrebbero far entrare nelle casse dello Stato le partite pendenti in questione. Ritengo abbia ragione il collega Finocchiaro quando mette su un piatto della bilancia un provvedimento come quello che è stato approvato da questo ramo del Parlamento qualche giorno fa e che interessa la platea dei piccoli contribuenti in contrapposizione a questo che si riferisce al condono e che, come tutti sappiamo, è venuto incontro soprattutto ai grandi contribuenti; i piccoli contribuenti

difficilmente hanno potuto usufruire di esso; o non lo hanno ritenuto conveniente o, quanto meno, era troppo onerosa la procedura del condono. Invece i grossi contribuenti che avevano a che vedere con il fisco hanno usufruito del condono ed ora si vuole concedergli una proroga di quattro anni.

FINOCCHIARO. Vorrei sottolineare un altro aspetto; se si denuncia un reddito, si è sbagliata la denuncia e si intende esercitare il diritto di rimborso, i termini sono perentori: 180 giorni per la richiesta, pur non essendoci dispositivi del tutto chiari in proposito, perchè ci sono sentenze controverse della Cassazione. Spesso accade che il contribuente onesto rischia di perdere milioni e milioni di lire, perchè ha la colpa di avere denunciato il vero e di pagare imposte che poi vengono giudicate illegittimamente dalla Corte di Cassazione, non dovuti, al principio quando si tratta di autodenuncia, per aver diritto al rimborso si è tenuti a presentare la richiesta relativa entro i termini prescritti dalla legge. Adesso, per converso, si propone una proroga di quattro anni a vantaggio degli evasori. Non mi sembra che questo sia un sistema tollerabile, anche perchè bisogna abituare la gente a fare denunce pertinenti, manette o non manette.

POLLASTRELLI. L'articolo 2 sostiene che gli interessi e le soprattasse non si applicano per i versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate entro il 15 dicembre 1982, eseguiti entro il 31 dicembre dello stesso anno. Vorremmo sapere che cosa significa e come si propone di funzionare una disposizione di questo genere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo provvedimento riguarda i contribuenti nei confronti dei quali vi erano accertamenti in corso da parte dell'Amministrazione finanziaria, vi erano decisioni e vi erano sentenze. Un certo numero di contribuenti aveva inoltrato la domanda di condono. Senatore Finocchiaro, non è vero che questo provvedimento

va incontro ai grandi evasori, bensì si muove in direzione dei piccoli contribuenti, i quali non erano a conoscenza che dopo il 15 marzo 1983 cominciano di nuovo a decorrere i termini per gli accertamenti. Al contrario, il grande evasore è attrezzato nei confronti delle disposizioni finanziarie e quindi sa anche che deve fare opposizione all'accertamento. Il piccolo contribuente, invece, presenta la domanda di condono, pensa che tutto sia a posto e non sa invece che continua l'accertamento. A questo punto sorge un problema che riguarda l'Amministrazione finanziaria la quale avrebbe dovuto esaminare tutte le domande di condono presentate da contribuenti. L'amministrazione finanziaria non ha potuto svolgere questo compito a causa di una serie di proroghe approvate dal Parlamento, come risulta da una relazione degli uffici che ora vi leggo: «Un primo esame delle dichiarazioni integrative e delle istanze di definizione poteva infatti essere iniziato soltanto successivamente al 15 marzo 1983, dopo che gli Uffici postali avevano ultimato la consegna dei plichi relativi.

Si è provveduto subito ai lavori di protocollazione e archiviazione distintamente per le dichiarazioni integrative e per le istanze di definizione delle controversie pendenti relative ai soppressi tributi.

Per queste ultime risulta quasi ultimato il lavoro di liquidazione delle imposte dovute, lavoro svolto sulla base delle istruzioni impartite con circolare n. 41 del 15 ottobre 1982, protocollo 7/3886, n. 38 del 5 ottobre 1982, protocollo 7/3414 e n. 32 dell'8 luglio 1983, protocollo 15/4455.

Per le dichiarazioni integrative concernenti i nuovi tributi, attesa la complessità e le conseguenti difficoltà interpretative delle disposizioni recate dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 e dalle successive leggi di conversione, di integrazione e modificazione, si è provveduto ad emanare numerose dettagliate istruzioni ed a predisporre i modelli di dichiarazione di cui si dà un elenco:

decreto ministeriale 28 settembre 1982 con cui sono stati approvati i modelli di dichiarazioni integrative, distintamente per persone fisiche, persone giuridiche e società di persone, e le istruzioni e modalità di attuazione delle norme sul "condono";

decreto ministeriale del 3 novembre 1982 con il quale sono state dettate le modalità di versamento mediante delega ad aziende di credito delle imposte dovute in base a dichiarazione integrativa;

circolare n. 41 del 15 ottobre 1982, protocollo 7/3735;

circolare n. 46 dell'8 novembre 1982, protocollo 7/3886;

circolare n. 49 del 3 dicembre 1982, protocollo 15/10113;

circolare n. 7 dell'8 marzo 1983, protocollo 7/953».

Naturalmente, mentre l'Amministrazione finanziaria si trova nelle difficoltà suindicate, alcune derivanti dalle proroghe, altre dallo stato degli uffici dell'Amministrazione stessa, il contribuente ha già presentato la domanda di condono e non si rende conto che entro il 15 marzo 1983 deve fare opposizione all'accertamento; se non lo fa gli viene iscritto a ruolo l'importo. Secondo alcuni il condono avrebbe dovuto cancellare questa situazione.

FINOCCHIARO. Ritengo che dipenda dalla corruzione dell'apparato, perchè parlando con qualsiasi commercialista milanese si può sapere benissimo come fare per essere aiutati in queste operazioni; si veda in proposito anche la denuncia fatta dalle organizzazioni sindacali. Ma non si tratta solo del condono, bensì anche dei contributi integrativi.

In ogni caso, non desidero fare polemiche. Voglio solo un chiarimento sul perchè c'è un rinvio al 1988, quando poi una circolare del 1982 ha detto che i quattro quinti dei riesami sono stati espletati.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ci stavo arrivando. Come sapete il decreto-legge n. 429 prevede che alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative gli uffici devono procedere entro il 31 dicembre 1988. Quindi tale data è prevista per una esigenza di uniformità.

FINOCCHIARO. Nel provvedimento si dice cosa diversa, in quanto si prescrive che bisogna pagare entro il 31 dicembre 1984. In realtà, non è vero quanto dice il Sottosegretario perchè i piccoli contribuenti hanno pagato

il condono già da parecchio tempo, e le loro cartelle sono arrivate. Sarebbe utile in proposito che il Governo ci fornisse dati riguardanti le fasce...

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non li abbiamo.

FINOCCHIARO. È normale, che non li abbiate. Questa mia non è una censura solo al Governo o al provvedimento, ma al sistema, perchè deliberiamo senza sapere quali sono le fasce non ancora esaminate.

Se studiassimo il problema per fasce, vedremmo che è vero quanto sosteniamo io e il senatore Pollastrelli, cioè che le fasce dei grandi contribuenti beneficiano di questa legge.

È proprio perchè si tratta di un problema a monte e di carattere ben più ampio che, pur facendo questa segnalazione, stasera voterò a favore del provvedimento; ma vi sono costretto dal fatto che mi si pone di fronte al dilemma se far perdere o no i quattrini allo Stato. È in queste condizioni non si può non dare voto favorevole. Devo ribadire però che siamo di fronte ad una procedura non corretta. Ogni volta che vi sono sul tappeto questioni di equità, vegono fuori i piagnistei sul Ministero che non funziona, sulla lentezza enorme delle pratiche, sulle carenze della pubblica Amministrazione.

PINTUS. La ragione per la quale chiedo tempo per studiare il provvedimento con più attenzione è che uno dei problemi sollevati dalla mia interrogazione era quello relativo agli interessi. Ci sono infatti dei casi nei quali il tempo gioca a tutto favore del contribuente; in tali casi, il contribuente può, non essendo previsti interessi sui versamenti da effettuare, lucrare il differenziale tra quello che dovrebbe pagare e quello che gli viene a costare il denaro. Paradossalmente si può arrivare, come ho segnalato nella mia interrogazione, all'assurdo che l'importo dovuto per il condono venga pagato in parte dallo Stato se il contribuente, invece di pagare l'imposta, investe i soldi in titoli dello Stato.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Stiamo parlando della legge sul condono, che fu approvata due anni fa. Questa è un'interpretazione di quella legge riguardante determinati casi, in modo da farli rientrare nella *ratio* del provvedimento.

Per quanto riguarda i termini, si tratta di uniformarli a quello del 31 dicembre 1984 relativo alla liquidazione del condono.

Circa l'articolo 3 - e rispondo al senatore Pollastrelli - si tratta di 68 uffici per i quali era prevista la soppressione. L'articolo 3 però prevede che il Ministro può comunque procedere alla soppressione di uffici la cui funzionalità sia messa in discussione. In ogni caso, se passa questo provvedimento, le pendenze tributarie che dovessero rimanere in uffici soppressi dovrebbero passare ad altri uffici, perdendo ulteriore tempo. È questa la *ratio* dell'articolo 3. Qualcuno potrebbe dire che il termine è troppo lungo, ma al Governo è parso che il termine di due anni potesse essere congruo per la definizione di queste pendenze tributarie.

TAMBRONI ARMAROLI. Il decreto-legge n. 429 va riesaminato sia per quanto riguarda gli uffici da sopprimere, sia anche per quelli soppressivi visto che a suo tempo tale provvedimento riguardò uffici di città di 100-120 mila abitanti.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non dimentichiamo però che la soppressione di quegli uffici è stata prevista nel 1972 dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, che concerneva la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici delle imposte e del registro. In quell'anno vennero soppressi 297 uffici delle imposte dirette, poi il provvedimento di soppressione venne sospeso per 17 uffici piuttosto marginali. Si è andati avanti così fino a che si è arrivati all'ipotesi di soppressione di 68 uffici delle imposte dirette. Intanto il Senato ha approvato un provvedimento per la revisione dell'amministrazione tributaria e quindi si pone la necessità del coordinamento, del raccordo tra questo provvedimento di carattere generale ed il provvedimento di carattere particolare, specie se si arriverà - come sembra probabile - agli uffici accorpati, regionali.

Allora, il numero di 68 uffici è rilevante, però l'articolo 3 prevede la possibilità che il Ministro possa autonomamente sopprimere gli uffici che ritenesse opportuno, anche sulla base di eventuali criteri indicati dal Parlamento.

D'altra parte, la continuazione dell'attività di questi uffici riguarderebbe soltanto lo stralcio dell'attività stessa e non tutto il suo complesso. Successivamente un'altra legge ha previsto che riguardasse pure l'attività ordinaria. Certo, si pone - e in questo ha ragione il senatore Finocchiaro - il problema della razionalizzazione del provvedimento, in quanto non si può andare avanti per provvedimenti stralcio.

FINOCCHIARO. Depotenziando peraltro un potere discrezionale del Ministro.

Comunque, sottosegretario Susi, quando parliamo di imposte (se ho letto bene il provvedimento) non parliamo del condono, ma degli accertamenti e delle imposte complementari ed integrative, che dovrebbero andare in ruolo, secondo logica, l'anno successivo. Quindi, i quattro anni sono coordinati col provvedimento principale per la parte riguardante i ritardi relativi al condono.

La raccomandazione che faccio, indipendentemente dalla sostanza, visto che il mio voto sarà favorevole, è che non si continui su questa strada, che approfondisce gli squilibri fiscali del paese a danno delle fasce minori.

PINTUS. Ho fatto domanda al Ministro delle finanze; ad essa non è stata data risposta nemmeno dall'onorevole Susi.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Veramente ho qui un documento che servirebbe a rispondere al suo quesito, anche se è in via informale.

PINTUS. Questa risposta scritta che lei mi fornisce conferma quel che io avevo sostenuto circa i condoni fatti in pendenza dell'accertamento. Si scrivono quattro pagine per giustificare la mancata iscrizione a ruolo e non si prevedono gli interessi. Siamo al punto di partenza, per cui chi si è trovato nella condizione di poter disporre delle somme per effettuare il pagamento del condono, in attesa

dell'iscrizione e ruolo lucra sugli interessi a tutto danno dello Stato. Questo è quanto si evince dal foglio che lei mi ha fornito e ciò mi dà ragione.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho detto che lei ha torto, ho solo fornito la risposta.

PINTUS. Si dovrebbe prevedere almeno una modifica della legge sul condono, perché altrimenti si arriva al 1988 senza pagare gli interessi per altri quattro anni. Ma l'iscrizione a ruolo serve proprio per la decorrenza degli interessi.

FINOCCHIARO. Vorrei sapere se è possibile conoscere quali sono le fasce di contribuenti le cui pratiche non sono state esaminate.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Penso di sì. Comunque stamane, quando le ho chieste, mi hanno detto che non ne erano in possesso. Mi hanno fornito solo il numero dei contribuenti interessati che, come ho già detto, sono 80.000 circa.

TAMBRONI ARMAROLI. E sono quelli per i quali alla fine dell'anno sarebbero scaduti gli accertamenti.

Anch'io vorrei rivolgere una domanda. Sappiamo che per quanto concerne l'IVA, e quindi le imposte dirette, le domande andavano rivolte ai rispettivi uffici e per quanto riguarda le imposte dirette le domande sono state rivolte ai due centri di servizio, quello di Roma e quello di Milano. Ebbene, i centri di servizio hanno restituito agli uffici delle imposte dirette quelle documentazioni? A me è stato detto che non sono state ancora restituite e io voglio pensare che non siano state ancora «tutte» restituite.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa è la risposta: non sono state ancora tutte restituite.

TAMBRONI ARMAROLI. Ma qual è la proporzione tra le documentazioni restituite e quelle ancora in possesso dei centri di Roma e Milano? Ha ragione il senatore Finocchiaro:

6^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1984)

l'amministrazione doveva portare avanti con una certa celerità queste operazioni. Si tratta di miliardi e miliardi che lo Stato deve incassare su un condono concesso ad evasioni già accertate. Qui non si parla di cose future, magari come quelle previste dall'articolo 11 della «legge Visentini»!

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che se i senatori Tambroni Armaroli e Finocchiaro intendono avere le cifre richieste occorre un aggiornamento della discussione del disegno di legge al nostro esame.

FINOCCHIARO. Personalmente mi bastava sapere la situazione in generale.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Però la discussione in ogni caso si amplia. Se invece si pensa che queste cifre potranno essere esaminate anche in altra sede, questo è possibile. Al riguardo mi posso impegnare personalmente.

PRESIDENTE. Avverto i signori senatori che sono pervenuti i pareri, entrambi favorevoli, della 1^a e della 5^a Commissione.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, si applicano anche qualora successivamente alla data del 15 marzo 1983 siano divenuti definitivi decisioni, sentenze o accertamenti concernenti imposte sui redditi per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione in base alle quali gli uffici o i centri di servizio hanno provveduto alla liquidazione delle imposte dovute.

2. Le imposte sui redditi, dovute in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente alla data del 15 marzo 1983, per periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative

o istanze di definizione prive dei requisiti di validità, sono iscritte a ruolo entro il termine del 31 dicembre 1988 previsto dal terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

3. La riscossione delle imposte sui redditi relative a periodi di imposta per i quali sono state presentate dichiarazioni integrative o istanze di definizione, iscritte a ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a decisioni, sentenze o accertamenti divenuti definitivi successivamente al 15 marzo 1983, è sospesa fino alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative o alle istanze di definizione e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. Il contribuente deve farne richiesta all'intendente di finanza competente.

È approvato.

Art. 2.

Gli interessi e le soprattasse previsti nel quinto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, non si applicano per i versamenti delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative presentate entro il 15 dicembre 1982 eseguiti entro il 31 dicembre dello stesso anno.

È approvato.

Art. 3.

Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 5, comma 68, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è prorogato fino al 31 dicembre 1986. È fatta comunque salva la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte

6^a COMMISSIONE

32° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1984)

dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

È approvato.

Il senatore Tambroni Armaroli ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 3, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 3-bis.

I termini per gli accertamenti e le rettifiche scadenti tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni ed il 31 dicembre 1984, sono prorogati al 31 dicembre 1986.

È altresì prorogata, sino al 31 dicembre 1986, la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive, relativamente ai tributi di cui al primo comma dell'articolo 31 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, nonché a tutte le altre tasse e imposte indirette sugli affari, comprese quelle abolite per effetto della riforma tributaria.

TAMBRONI ARMAROLI. Non prendo nuovamente la parola in quanto ho illustrato già tale emendamento nel corso della discussione generale.

ORCIARI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal senatore Tambroni Armaroli.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. In merito all'emendamento che sta per essere messo in votazione, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BONAZZI. Dichiaro l'astensione dei senatori del Gruppo comunista sul disegno di legge in esame.

PINTUS. Dichiaro che il Gruppo della sinistra indipendente intende astenersi nella votazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*
DOTT. ETTORE LAURENZANO